

Caso Mustard n. 3

Gruppo~Redaelli

DOMANDA 1

Non sussiste responsabilità penale del colonnello, dato che l'incendio è avvenuto in assenza della volontà di chi l'ha causato. Tuttavia, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo, ossia qualora esso si verifichi a seguito di imprudenza dell'agente o per sua inosservanza di leggi o regolamenti. Nondimeno, nel caso concreto nulla può fare intendere che il colonnello fosse distratto al momento dell'incidente o che abbia violato regole che, ad esempio, disciplinavano l'uso del barbecue o fiamme libere in quel determinato luogo: si tratta di caso fortuito, che esclude la punibilità per il colonnello (art. 45 c.p.).

Peraltro, essendo l'incendio un reato di pericolo concreto, il giudice dovrà valutare se effettivamente il fuoco divampato rappresentasse un pericolo per l'incolumità pubblica: nel caso concreto, nulla lascia intendere che il fuoco fosse particolarmente esteso o dotato di capacità espansiva; si tenga anche conto della tempestiva chiamata dei soccorsi e della relativa facilità di quest'ultimi nello spegnerlo.

DOMANDA 2

Il colonnello è senz'altro responsabile dell'omissione di soccorso (reato omissivo, di pericolo) data la sua cristallina consapevolezza dell'obbligo, volutamente ignorato, di soccorrere il guidatore (o quantomeno avvertire i soccorsi). Inoltre, qualora il colonnello si trovasse imputato (dopotutto, l'omissione è procedibile d'ufficio e non facilmente la notizia della sua omissione potrebbe giungere alle Autorità competenti) si ritiene che si possa chiedere al giudice (art. 121 c.p.p.: presentazione di memorie e richieste delle parti), esponendo le ragioni e le motivazioni della parte, che alla reclusione (fino ad 1 anno) venga preferita la multa (fino a 2500 euro).